

Ministero delle Imprese e del Made in Italy DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

di concerto con

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

I DIRETTORI GENERALI

- VISTO il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA la Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine;
- VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento ordinario n. 36 del 19 febbraio 2010, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, ed in particolare l'articolo 11;
- VISTO l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", recante disposizioni al fine di assicurare la pronta "Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti";
- VISTO il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008";
- VISTO il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 di "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato";
- VISTA la Convenzione, rinnovata il 6 luglio 2022, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento ACCREDIA il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, compresa la direttiva 2006/42/CE sopra citata;



- VISTA la Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla "presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello Sviluppo Economico;
- VISTO il Decreto Legge n. 173 dell'11 novembre 2022 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri", convertito con modificazione dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello Sviluppo Economico in Ministero delle imprese e del made in Italy;
- VISTO il decreto di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di valutazione della conformità CE, ai sensi della Direttiva 2006/42/CE, a favore della società *Italcert S.R.L.*, con sede legale in MILANO (MI) VIALE SARCA 336 cap 20126, emanato in data 09 luglio 2020 da questa Direzione Generale con **scadenza 26 luglio 2024**;
- VISTO il decreto di riduzione dell'autorizzazione con riferimento alla procedura di valutazione di conformità di cui all'Allegato X (Modulo H) alla Direttiva 2006/42/CE e all'allegato IV per i prodotti 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 4, 4.1, 4.2, 9, 10, 11, emanato in data 22 marzo 2023 da questa Direzione Generale;
- ACQUISITA la Delibera del 28 febbraio 2024 (DC2024UTL011), del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, Prot. DGCM 61034 del 04 marzo 2024, con la quale viene rinnovato il certificato di accreditamento **n. 0122PRD** con scadenza il **26 luglio 2028** a favore della società *Italcert S.R.L.*, per lo svolgimento delle attività, ai sensi Direttiva 2006/42/CE Macchine –, di valutazione della conformità per l'Esame CE del tipo di cui all'Allegato IX (Modulo B);
- ACQUISITA la Delibera del giorno 8 maggio 2024 (DC2024UTL025) del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, prot. MIMIT n. 0003934 del 17 maggio 2024, con la quale viene correttamente indicato, per lo Schema PRD, il riferimento alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 ai fini del rinnovo dell'Accreditamento dell'Organismo Italcert S.R.L.;
- ACQUISITA l'istanza prot. n. 2241 del 19 aprile 2024, con la quale l'Organismo *Italcert* **S.R.L.**, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di certificazione, ai sensi della Direttiva 2006/42/CE citata;
- ACQUISITA, unitamente all'istanza, la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;
- VALUTATA completa e conforme alla citata Direttiva la documentazione inviata dalla società, unitamente all'istanza di rinnovo;
- ACQUISITE agli atti le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);
- VISTA la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle



procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

- VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;
- VISTO il Decreto interministeriale del 28 gennaio 2022 di individuazione delle tariffe da corrispondere al Ministro dello Sviluppo Economico e al il Ministro del lavoro e delle politiche sociali da parte degli Organismi di certificazione della conformità per la Direttiva macchine 2006/42/CE, per il Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) e per la Direttiva ascensori 2014/33/UE;
- ACCERTATO l'avvenuto pagamento in data 17 aprile 2024, relativo alla tariffa dovuta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto;
- ACCERTATO l'avvenuto pagamento in data 17 aprile 2024, relativo alla tariffa dovuta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto;
- VISTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 31 gennaio 2024, al n. 205, il dott. Gianfrancesco Romeo è stato nominato Direttore Generale della Direzione Consumatori e Mercato;

DECRETANO

Art. 1

- 1. La società Italcert S.R.L., (P.I. 10598330156), con sede legale in MILANO (MI) VIALE SARCA 336 cap 20126, è autorizzata ad effettuare l'attività di certificazione relativa all' Esame CE del tipo di cui all'Allegato IX (Modulo B) e, per le seguenti macchine di cui all'Allegato IV alla Direttiva 2006/42/CE:
 - Schema PRD a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. 0122PRD con scadenza 26 luglio 2028: Prodotti:
 - 13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.,
 - 17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.,
 - 22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).,
 - 23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

Moduli / Procedure di valutazione della conformità:

Allegato IX – Modulo B (Esame CE del tipo)



Art. 2

- 1. La presente autorizzazione, relativa agli schemi di cui all'Art.1 comma 1 del presente decreto, decorre dalla data di scadenza del precedente decreto ed è notificata alla Commissione Europea. L'autorizzazione ha la scadenza riportata di seguito:
 - Schema PRD a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato
 n. 0122PRD con scadenza 26 luglio 2028;
- 2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 3

- 1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione III Organismi notificati e sistemi di accreditamento. Strumenti di misura e metalli preziosi –, Direzione generale mercato e consumatori, Dipartimento mercato e tutela, del Ministero delle imprese e del made in Italy, nonché la Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.
- 2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
- 3. L'Organismo si attiene alle disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.
- 4. L'Organismo mette a disposizione della Divisione III e della Divisione competente della Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate per la direttiva di cui trattasi.

Art. 4

1. Qualora i sopracitati Ministeri accertino o siano informati che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui alla direttiva 2006/42/CE o non adempie ai suoi obblighi, ovvero, riceva comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, sospendono o revocano l'autorizzazione e la relativa notifica.

Art. 5

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in italy (www.mimit.gov.it); sezione "Mercato e consumatori", area "Normativa tecnica", voce "Organismi di valutazione delle conformità", accedendo a "Consulta la banca dati".

Il DIRETTORE GENERALE per Consumatori e Mercato (Dott. Gianfrancesco Romeo) Il DIRETTORE GENERALE per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (Dott. Gennaro Gaddi)